

## DELIBERA N. 76/23/CONS

AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN MATERIA DI PROGRAMMI, VIDEO GENERATI DAGLI UTENTI OVVERO COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE DIRETTI AL PUBBLICO ITALIANO E VEICOLATI DA UNA PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO IL CUI FORNITORE È STABILITO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" ed in particolare gli artt. 5, 14, 15, 16 e 17;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante "Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";

VISTO in particolare il Considerando 10 della predetta direttiva (UE) 2018/1808 ai sensi del quale "Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio



regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro".

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e in particolare l'articolo 6 paragrafo 4 ai sensi del quale "il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" (di seguito anche "TUSMA" o "Testo unico"), e, in particolare, gli articoli:

- 3, comma 1, lett. c), in cui "servizio di piattaforma per la condivisione di video" è definito come "un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento";
- l'articolo 4, comma 1, del Testo Unico, che stabilisce che "1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di



proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali";

- 9, comma 1, ai sensi del quale "L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonché in conformità agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.";
- 9, comma 2, ai sensi del quale "[l]'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249";
- 41, comma 7 ai sensi del quale "[F]atti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1; b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico";
- 41, comma 8 ai sensi del quale "[A]l fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia";



VISTO l'articolo 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e, in particolare, il comma 1, secondo il quale "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";

VISTO l'articolo 22 (Diversità culturale, religiosa e linguistica) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 secondo il quale "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica";

VISTO l'art. 3 della Costituzione secondo cui "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

VISTA la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e alla direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio;

VISTA la Raccomandazione di politica generale n. 15 della ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza del Consiglio d'Europa), relativa alla lotta contro il discorso dell'odio adottata l'8 dicembre 2015 che stimola gli Stati ad agire concretamente affinché ogni forma di discriminazione etnica sia contrastata ed eliminata, coerentemente con il diritto internazionale che tutela i diritti umani;

VISTA la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale;

VISTO il Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online sottoscritto dalla Commissione europea il 31 maggio 2016;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2017) 555 "Lotta ai contenuti illeciti online Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online";



VISTO il "Codice di autoregolamentazione media e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006 recante "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento";

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche";

VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante "Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120";

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante "Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120";

VISTA la delibera n. 157/19/CONS con la quale è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech";

VISTA la delibera n. 37/23/CONS del 22 febbraio 2023, recante "Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi);

VISTA la Delibera n. 22/23/CONS dell'8 febbraio 2023 recante "Avvio del procedimento e della consultazione pubblica inerente alla modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi per l'attuazione dell'articolo 42, comma 9, del TUSMA con riferimento ai servizi di piattaforme di condivisione di video";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le



garanzie nelle comunicazioni", come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019 recante "Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

CONSIDERATO quanto segue in ordine ai criteri per stabilire se un programma, video generati dagli utenti o una comunicazione commerciale audiovisiva sia rivolta al "pubblico italiano":

- l'articolo 41, comma 7, del TUSMA stabilisce che, fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, veicolati da una piattaforma il cui fornitore per la condivisione di video è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano, può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i fini identificati dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma 7;
- il successivo comma 8 individua a titolo meramente esemplificativo taluni criteri volti a stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano;
- l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione del regolamento che l'Autorità deve adottare ai sensi del comma 9 del citato art. 41 ai fini della definizione della procedura per l'adozione dei provvedimenti che limitano la libera circolazione di contenuti veicolati su piattaforme di condivisione video stabilite in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano presuppone una definizione puntuale e dettagliata dei predetti criteri;
- nella norma primaria l'indicazione dei criteri di individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione è esplicitamente qualificata come a titolo esemplificativo e ciò rileva ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare dell'Autorità;
- la definizione puntuale dei suddetti criteri costituisce pertanto la condizione per adottare la disciplina volta all'esercizio dei poteri limitativi della libera circolazione dei servizi nei confronti di fornitori stabiliti in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano allo scopo di assicurare una tutela effettiva di diritti



fondamentali giudicati dal legislatore di particolare rilievo per una effettiva tutela degli utenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di declinare puntualmente al ricorrere di quali condizioni il contenuto diffuso attraverso un servizio di condivisione di video si consideri rivolto al pubblico italiano, precisando:

- in quali circostanze rileva l'uso della lingua italiana e secondo quali modalità, sia con riguardo ai contenuti diffusi che alla piattaforma che li veicola;
- la dimensione della piattaforma, in termini di visitatori unici mensili italiani, allo scopo di individuare una soglia che contemperi la duplice esigenza, da un lato, di assicurare una tutela effettiva degli utenti e, dall'altra, di garantire efficienza ed economicità all'azione amministrativa. Il dato sul quale fondare la misura deve dunque essere un dato terzo fornito da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, la cui organizzazione risponda altresì a principi di terzietà, autonomia e indipendenza quale sono, nel nostro sistema di rilevazione degli ascolti, quelli prodotti da un JIC (*Joint Industry Committee*);
- la portata lesiva del contenuto in relazione al significativo numero di utenti raggiunti: la diffusione di un contenuto illecito è tanto più grave quanto maggiore è il numero degli utenti italiani raggiunti. La soglia cui ancorare tale valutazione può variare in relazione al contesto soggettivo (target di utenti cui si riferisce) e oggettivo in cui il contenuto si inserisce;
- il conseguimento da parte del fornitore di ricavi in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come esemplificativo del rivolgersi al pubblico italiano;

CONSIDERATO che la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: (a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1 del TUSMA; (b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché' contro la violazione della dignità umana e (c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del TUSMA;

RILEVATO, in particolare, che l'Autorità nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite deve seguire ai sensi dell'articolo 41, comma 7, del TUSMA le procedure di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003;

RITENUTO, per l'effetto di dover prevedere tra i principi generali del regolamento quanto prescritto dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 70 del 2003 ai sensi



del quale i provvedimenti di limitazione della libera circolazione dei contenuti audiovisivi possono essere adottati solo se sono, nel caso concreto, (a) necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi e (b) proporzionati a tali obiettivi.

RILEVATO, altresì, che in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 71 del 2003, l'Autorità, fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale, deve, prima di adottare il provvedimento (a) chiedere allo Stato membro in cui il fornitore del servizio di condivisione video è stabilito o si considera stabilito di prendere i relativi provvedimenti verificando che essi non sono stati presi o che erano inadeguati e (b) notificare alla Commissione europea e al predetto Stato membro, l'intenzione di adottare tali provvedimenti.

RILEVATO, infine, che in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2003, l'Autorità in caso di urgenza, può intervenire derogando alla procedura prevista dal precedente comma 3, notificando il provvedimento nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, in cui il fornitore del servizio di condivisione video è stabilito o si considera stabilito, insieme ai motivi dell'urgenza.

RITENUTO, al riguardo, opportuno declinare nel regolamento l'ipotesi in cui ricorrano le condizioni di urgenza ossia qualora, a seguito dell'attività preistruttoria, emergano fatti o circostanze tali da costituire un pregiudizio grave, imminente e irreparabile dei diritti degli utenti.

CONSIDERATO quanto segue in ordine alla procedura per l'adozione dei provvedimenti di limitazione:

- la disciplina introdotta dal legislatore all'art. 41, commi 7, 8 e 9 del Tusma risulta preordinata alla efficace ed effettiva tutela dei diritti fondamentali dell'utente come esemplificati nelle lettere a), b) e c) del comma 7: a tale scopo, è stato dunque attribuito un potere specifico all'Autorità ancorché il fornitore della piattaforma sia stabilito in un altro Stato membro. Tale potere è azionabile allorquando quelle finalità siano seriamente minacciate da un contenuto che si rivolge al pubblico italiano;
- l'urgenza sottesa a tale intervento postula una procedura che soddisfi una duplice esigenza: da un lato, quella di celerità nell'adozione del provvedimento di limitazione e, dall'altro, quella di assicurare le necessarie garanzie procedimentali;
- per rendere effettiva la tutela, è previsto che chiunque abbia un interesse può segnalare all'Autorità un contenuto che si assume in contrasto con le richiamate



finalità. La procedibilità della segnalazione viene tuttavia ancorata ad una serie di condizioni per scoraggiare iniziative prive di fondamento. L'Autorità può, comunque, sempre agire d'ufficio anche con il supporto del nucleo della Guardia di finanza e della Polizia postale;

- una volta accertata la presenza di un contenuto che si rivolge al pubblico italiano e che appare in contrasto con le finalità alla cui tutela la norma è preordinata, gli accertamenti preistruttori mirano a verificare il ricorrere delle condizioni di urgenza che giustificano l'intervento dell'Autorità in luogo di quella competente nello Stato membro di stabilimento del fornitore. Tali condizioni ricorrono qualora, nel tempo necessario ad informare l'Autorità dell'altro Stato per chiederne l'intervento, la tutela rischia di restare irrimediabilmente pregiudicata o di aggravare il danno prodotto;
- i tempi del procedimento, successivamente alla notifica dell'avvio, sono tali da consentire al fornitore della piattaforma non solo di difendersi nel merito, ma anche di adottare le misure più opportune per adeguarsi spontaneamente provvedendo alla limitazione del contenuto. Per quel che concerne le modalità attraverso cui attuare la limitazione, considerato che il fine perseguito è quello di rendere non più accessibile per il pubblico italiano il contenuto e tenuto conto anche della costante evoluzione tecnologica e delle diverse funzionalità e mezzi tecnici a disposizione dei prestatori del servizio, si ritiene opportuno non accedere ad una formulazione dettagliata delle misure da porre in essere per far cessare la condotta e prevenirne la reiterazione;

RITENUTO, secondo quanto previsto dalla delibera n. 107/19/CONS, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento recante attuazione dell'art. 41, commi 7, 8 e 9, del d. lgs. n. 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro allo scopo di acquisire da tutti i soggetti interessati ogni più utile informazione ed elemento di valutazione;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

## Articolo unico

1. È avviata la consultazione pubblica concernente lo "Schema di provvedimento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma



per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro", di cui all'allegato A alla presente delibera.

- 2. Il responsabile del procedimento è l'avv. Francesco Di Giorgi della Direzione Servizi Digitali.
- 3. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato B alla presente delibera.
- 4. Le informazioni e i dati utili alla redazione dell'AIR sono indicati all'allegato C della presente delibera.
- 5. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Autorità. Ai fini della decorrenza dei termini indicati negli allegati, fa fede la data di pubblicazione.

ll presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 16 marzo 2023

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba